



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Avellino

via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829 – Fax (0825) 780011

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: del.avellino@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 30 luglio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta deliberativa tenutasi in Avellino il 30 luglio 2020, ha adottato la seguente decisione relativa alla stagione sportiva 2019/2020.

TERZA CATEGORIA AVELLINO

RIESAME RECLAMO ASD GUARDIA ROCCA

GARA GUARDIA ROCCA – POL. ANDRETTA DEL 23.02.2020

Il GST, letta la delibera della CSAT pubblicata sul C.U. n. 47/CSAT del 03/07/2020, con la quale è stato rimesso a questo GST l'esame dei motivi di merito di cui al reclamo, che non sarebbero stati esaminati nel corso del giudizio di prima istanza, letta l'ulteriore documentazione agli atti pervenuta, rileva quanto segue:

la soc. Guardia Rocca presentava preannuncio di reclamo in data 24/02/2020 in relazione alla gara in epigrafe, per presunta posizione irregolare di calciatori non tesserati, autorizzando l'addebito della tassa reclamo sul conto societario n. 155- 3143256.

Il preannuncio proposto dalla società veniva dichiarato improcedibile, non essendo stata allegata allo stesso la tassa reclamo, così come sancito dall'art. 67 del nuovo CGS.

La soc. Guardia Rocca, proponeva ricorso alla CSAT ritenendo errata l'interpretazione di questo GST dell'art. 67 in combinato disposto con l'art. 48 del CGS, avendo richiesto il prelievo della tassa reclamo mediante addebito sul proprio conto societario.

L'art. 48 c. 2 del C.G.S. a cui la soc. Guardia Rocca fa riferimento e a cui la CSAT ha ritenuto di uniformarsi ai fini della propria decisione, detta le norme di carattere generale del processo sportivo a cui le società devono attenersi in caso di presentazione di reclamo. Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ai

sensi del 2° comma del citato art. 48 può anche essere versato mediante addebito sul “conto campionato” (e non sul conto corrente privato della società reclamante), fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal codice (vedi art. 67 c.1).

Il successivo comma 3, inoltre, prevede che tale versamento deve essere attestato mediante copia del bonifico, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il reclamo, disposizione questa alla quale la soc. Guardia Rocca si è “scrupolosamente” attenuta nella presentazione del ricorso alla CSAT, ma che, “stranamente”, ha ritenuto di non osservare nella presentazione del preannuncio a questo GST, invitandolo, invece, a prelevare la tassa dovuta direttamente sul proprio conto corrente n. 151-3143256, aperto presso la BPER di S. Angelo dei Lombardi.

Appare evidente a questo GST che nel caso di specie si confonde il significato di “conto campionato” rispetto al conto corrente societario, al quale, appare anche superfluo sottolinearlo, né il GST né il C.R. Campania possono assolutamente accedere.

L’affermazione della CSAT, che dall’esame della documentazione presentata dalla società Guardia Rocca risulta che la tassa reclamo “sia stata prelevata”, è completamente inesatta. Infatti in data 24/02/2020 (e non il 6/3/2020 come citato in delibera) dall’esame dell’estratto conto risulta solo un versamento di € 70,00 effettuato dalla società sul proprio conto corrente, al fine di rendere capiente il proprio saldo ed, invece, nessun addebito di bonifico effettuato in favore della Delegazione Provinciale di Avellino o del C.R. Campania. Circostanza, questa, avvalorata dal risultato degli accertamenti esperiti da questo GST presso l’ufficio amministrativo/contabile del C.R. Campania, che, in data 15/07/2020, ha confermato che “non risulta incassato alcun versamento effettuato dalla società Guardia Rocca a titolo di tassa reclamo al Giudice Sportivo Territoriale”.

Qualora dovesse trovare applicazione la previgente normativa sulla materia, sarebbe opportuno chiedersi perché col nuovo CGS si è ritenuto di riformulare, attraverso l’art. 67, i contenuti delle vecchie disposizioni. A parere di questo GST la sua “ratio” è quella di garantire l’incasso immediato della tassa reclamo, escludendo l’addebito sui conti campionati delle società, talune volte incapienti.

Tanto premesso, in considerazione delle motivazioni fin qui esposte, questo GST non può che confermare i contenuti già assunti con la precedente delibera pubblicata sul C.U. n.4/GST del 05.03.2020, e, pertanto,

delibera

di dichiarare improcedibile il reclamo presentato dalla società Guardia Rocca, disponendo l’incasso della tassa, mai versata.

Publicato in Avellino, affisso all’albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul sito internet il 30 luglio 2020

**Il Segretario
Tommaso Imperiale**

**Il Delegato
Andrea Ruggiero**